

Sistema sanzionatorio e diritto penitenziario

Prof. Giovanni Pellacchia

Concetto di delitto

- Scuola classica: delitto come entità astratta di diritto;
- Principi di civiltà giuridica sono:
- Volontà colpevole, imputabilità, retribuzione

Concetto di delitto

- Scuola positiva (Lombroso, Ferri): il delitto è un fatto umano individuale;
- All'imputabilità si sostituisce il concetto di delitto come espressione di pericolosità sociale;
- Le misure di sicurezza scalzano la pena

Concetto di delitto

- Terza scuola o scuola eclettica (Mancini, Carnevale): si arriva al compromesso del binomio pene-misure di sicurezza

Concetto di pena

Sanzione giuridica che viene erogata dallo Stato (autorità giudiziaria), a carico di colui che ha violato un precetto della legge penale, mediante un particolare procedimento (processo penale)

Classificazione delle pene

- **Pene principali:** *vengono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna*
- **Pene sostitutive delle pene detentive** (legge 689 del 24/11/81): *vengono inflitte, in presenza di determinate circostanze, in sostituzione delle pene detentive brevi;*
- **Pene accessorie:** *derivano automaticamente dalla condanna, anche senza una espressa dichiarazione del giudice*

Pene principali

Delitti

- 1. Pena di morte ovvero la morte inferta mediante fucilazione in uno stabilimento carcerario, ovvero in un altro luogo espressamente indicato dal ministro della giustizia. Con la legge 589 del 13/10/1994 è stata definitivamente abolita anche dal codice penale militare di guerra**
- 2. Ergastolo consistente nella privazione della libertà personale per l'intera durata di vita del condannato**
- 3. Reclusione consistente nella privazione della libertà personale per un periodo di tempo che va da 15 giorni a 24 anni**
- 4. Multa pena pecuniaria che va da € 5,00 a € 5164**

Pene principali

Contravvenzioni

- 1. Arresto, pena detentiva che va da cinque giorni a tre anni**
- 2. Ammenda, pena pecuniaria che va da due euro a € 1032**

Pene sostitutive

- **Semidetenzione**
- **Libertà controllata**
- **Pena pecuniaria di specie corrispondente**

Pene sostitutive

- La semidetenzione

comporta l'obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno in uno degli appositi istituti in cui sono costretti e tenuti in regime di semilibertà, oltre a vari obblighi accessori (divieto di detenere armi, sospensione da patente di guida etc.)

Pene sostitutive

- **Libertà controllata**

Comporta l'obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza e quello di presentarsi una volta al giorno presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, dei carabinieri,

Condizioni per la sostituzione

- 1. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, ove ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione***
- 2. Ove ritenga di dover determinare entro i limiti di un anno può sostituirla con la libertà controllata***
- 3. Quando ritenga di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla con la pena pecuniaria della specie corrispondente***

Pene accessorie

- **Interdizione dai pubblici uffici**
- **Interdizione da una professione o da un'arte**
- **Interdizione legale**
- **Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese**
- **Incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione**
- **Estinzione del rapporto di impiego o di lavoro**

Pene accessorie

- **Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione del suo esercizio**
- **Sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte**
- **Sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese**
- **Pubblicazione della sentenza di condanna**
- **Pene accessorie previste da leggi speciali**

Esecuzione della pena: principi fondamentali

- *Vigilanza del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza*
- *Qualificazione del trattamento penitenziario improntato alla tutela della dignità e della personalità umana*
- *Remunerazione del lavoro obbligatoriamente prestato dai reflussi all'interno dell'istituto di pena*

Esecuzione della pena: principi fondamentali

- ***Creazione di nuove forme di operatori penitenziari specializzati***
- ***Istruzione e cura mediante corsi scolastici, organizzazione di biblioteche, incentivazioni alla frequenza di corsi universitari***
- ***Detenzione domiciliare, concessa a soggetti che si trovano in particolari condizioni soggettive e oggettive***

Esecuzione della pena: principi fondamentali

Rinvio dell'esecuzione della pena: tale rinvio deve essere obbligatorio quando l'esecuzione della pena deve aver luogo:

- ***Contro donna incinta***
- ***Contro madre di infante di età inferiore ad un anno***

Esecuzione della pena: principi fondamentali

- ***Contro persona affetta da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 bis comma 2 c.p.p. ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione;***
- ***quando una persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.***

Esecuzione della pena: principi fondamentali

Il rinvio della pena è facoltativo, cioè rimesso alla discrezionalità del giudice:

- Se è presentata la domanda di grazia***
- Se il condannato è gravemente infermo***
- Se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni***

Esecuzione della pena :principi fondamentali

Affidamento in prova al servizio sociale

- **se la pena non supera i tre anni e se, sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, risulta che tale affidamento può contribuire alla rieducazione del reo ed assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati**

Esecuzione della pena: principi fondamentali

Permessi premio

- **ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e non risultano socialmente pericolosi**

Esecuzione delle pene detentive: articolo 656 c.p.p. comma 5

- ***“se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con d.p.r. numero 309/ 90, il pubblico ministero ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione, in difetto al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che, entro 30 giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazioni necessarie, volta a ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47,47 ter e 50, comma uno, della legge 26 luglio 1975, numero 354 e successive modificazioni e di cui all’articolo 94 del d.p.r. numero 309/ 90, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza, o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 è seguenti del citato testo unico, l’esecuzione della pena avrà corso immediato.”***

La punibilità

Possibilità in concreto di irrorare la sanzione. Presuppone la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato e l'assenza di cause personali di esenzione dalla pena quali:

- ***Immunità***
- ***Incapacità di intendere o di volere***

Cause di estinzione del reato

Estinguono la punibilità in astratto, cioè l'applicabilità di una certa pena all'autore di una trasgressione, antecedentemente alla sentenza definitiva di condanna

Cause di estinzione del reato

- ***Morte del reo***
- ***Amnistia (atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia all'applicazione della pena)***
- ***Prescrizione del reato (rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla commissione di un reato)***
- ***Oblazione (pagamento a domanda dell'interessato, di una somma di denaro che ha l'effetto di degradare il reato ad illecito amministrativo e quindi di estinguerlo)***

Cause di estinzione del reato

- ***Perdono giudiziale***

rinuncia dello Stato a condannare il colpevole di un reato in considerazione della sua età e per consentirgli un più facile recupero sociale. Per ottenere tale beneficio occorre che

- 1. Il colpevole abbia meno di 18 anni all'epoca della commissione del reato e non abbia commesso un altro reato per il quale sia stato precedentemente condannato***
- 2. Il reato commesso non sia grave***

Cause di estinzione del reato

- ***Sospensione condizionale della pena***

(opera quando l'autorità giudiziaria, inflitta una pena, né sospende l'esecuzione, a condizione che, entro un certo periodo, il colpevole non commetta un nuovo reato. Se ciò, invece, accade, sconterà sia la vecchia e la nuova pena. Essa dura cinque anni per i delitti e due anni per le contravvenzioni e se nell'esito del periodo, il Reo non ha commesso un reato della stessa indole, il precedente reato è estinto e non ha luogo l'esecuzione delle pene principali ed accessorie)

Cause di estinzione della pena

- *Estinguono la punibilità in concreto, cioè la pena da applicare nel caso concreto, per effetto di una sentenza definitiva di condanna*

Cause di estinzione della pena

- *Indulto- atto di clemenza generale che opera esclusivamente sulla pena principale che viene in tutto o in parte condonata. Non incide sulle pene accessorie*
- *Morte del reo dopo la condanna*
- *Grazia*
- *Prescrizione della pena-estingue la punibilità in concreto, potendo aver luogo solo dopo una sentenza di condanna non eseguita*

Cause di estinzione della pena

- ***Riabilitazione***- estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, dopo che sia trascorso il periodo di tre anni (otto per i recidivi) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta, se il condannato ha dato prova effettiva e costante di buona condotta ed ha eseguito le obbligazioni civili nascenti dal reato
- ***Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale***- può essere concessa discrezionalmente dal giudice condannato nel caso di prima condanna per reati non gravi

Cause di estinzione della pena

- ***indultino-legge numero 207/2003 con cui si è disposta la sospensione condizionata e l'esecuzione della parte residua della pena detentiva (nel limite massimo di due anni, per quanti abbiano scontato almeno la metà della stessa. Tale sospensione può essere disposta una sola volta. La norma prevede esclusioni oggettive e funzionali alla gravità del reato (ad esempio la violenza sessuale) e soggettive (delinquenti abituali, professionali o per tendenza) decorsi cinque anni dall'applicazione della sospensione la pena oggetto della condanna si estingue***

Le misure di sicurezza

Speciali provvedimenti di carattere educativo o curativo ovvero cautelativo, applicabili dall'autorità giudiziaria, in sostituzione oppure in aggiunta alla pena, nei confronti dell'autore di un reato ritenuto socialmente pericoloso. I presupposti delle misure di sicurezza sono

- 1. La commissione di un fatto previsto dalla legge come reato o di un quasi reato***
- 2. La pericolosità criminale del reo***

Le misure di sicurezza: differenza dalle pene

- *La pena ha anche, e soprattutto una funzione retributiva; la misura di sicurezza ha funzione di emenda del colpevole*
- *La pena si applica ai soggetti imputabili; la misura di sicurezza si applica anche ai non imputabili*
- *La pena è fissa avendo una durata determinata, stabilita nella sentenza di condanna; la misura di sicurezza ha una durata indeterminata dovendo per sua natura, cessare solo col venir meno dello stato di pericolosità del soggetto*
- *La pena presuppone la colpevolezza del soggetto; per l'applicazione della misura di sicurezza bisogna accertarne la pericolosità sociale*

Misure di sicurezza: tipi

- ***Personalì: limitano la libertà personale del soggetto. Esse si distinguono in detentive e non detentive***
- ***Patrimoniali: incidono soltanto sul patrimonio del soggetto***

Misure di sicurezza detentive

- 1. *Assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro***-delinquenti abituali, professionali o per tendenza
- 2. *Assegnazione ad una casa di cura e di custodia***-condannati a pena diminuita per infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o sostanze stupefacenti e sordomutismo
- 3. *Ricovero in ospedale psichiatrico- giudiziario*** imputati prosciolti per le stesse cause di cui sopra
- 4. *Riformatorio giudiziario***- minori non imputabili o condannati a pena diminuita

Misure di sicurezza non detentive

- *Libertà vigilata (ad esempio, l'obbligo di dedicarsi ad una stabile attività lavorativa, obbligo di ritirarsi la sera dopo una certa ora)*
- *Divieto di soggiorno-obbligo di non soggiornare in uno o più comuni ovvero in una o più province*
- *Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche*
- *Espulsione dello straniero dallo Stato*

Misure di sicurezza patrimoniali

- ***Cauzione di buona condotta***-deposito di una somma di denaro presso la cassa delle ammende, variabile da € 103 a € 2065, per la durata massima di cinque anni
- ***Confisca***- espropriazione a favore dello stato di cose che servono a commettere il reato (esempio: gli arnesi da scasso) o che ne sono il prodotto del profitto, ovvero di cose la cui fabbricazione ,uso detenzione o alienazione costituisce reato (esempio: armi, monete false)

Pene che possono essere irrogate dal giudice di pace penale

- ***Obbligo della permanenza domiciliare*** – comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo nei giorni di sabato e domenica per un periodo non inferiore a sei giorni, né superiore a 45; durante questi giorni il condannato non è considerato in stato di tensione.
- ***Lavoro di pubblica utilità***- La pena erogata solo su richiesta dell'imputato. La sanzione non può essere inferiore a 10 giorni e superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato le regioni le province i comuni o presso enti organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato

Caratteri della pena

- **Personalissima**

colpisce solo l'autore del reato

**rif. Articolo 27 della costituzione “la
responsabilità penale è personale”**

Caratteri della pena

- **Disciplinata dalla legge (legalità della pena) :**
 1. È inflitta solo nei casi stabiliti dalla legge ovvero non si possono irrogare se non le pene previste e consentite dalla legge
 2. L'applicazione della pena è devoluta all'autorità giudiziaria
 3. La pena può essere revocata solo nei casi stabiliti dalla legge

Caratteri della pena

- **È sempre applicata all'autore della violazione (inderogabilità)**
- **Proporzionata al reato (proporzionalità della pena)**

Concetto di pena nei sistemi giuridici internazionali

Civil law

- *Retributiva*
- *Risarcitoria*
- *Riabilitativa*
- *Riparativo restitutoria*

Concetto di pena nei sistemi giuridici internazionali

Common law

- *Risarcitoria*
- *Retributiva*
- *Riparativo restitutoria*
- *Retributiva estrema (sentence to death)*

Concetti di pena negli ordinamenti internazionali

Muslim law

- *Retributiva*
- *Riparatoria*
- *Retributiva estrema (es. lapidazione)*

Rapporto tra criminalità e sistema penitenziario

- **1800-1900: nessuna differenza tra istituti di pena e manicomi**
- **1914-45: popolazione carceraria maschile in decremento a causa della prima e seconda guerra mondiale**
- **1950-1970 : popolazione carceraria maschile in incremento; nuova popolazione carceraria femminile**
- **1970-1975 (anni di piombo): aumento della popolazione carceraria anche detenuta in attesa di giudizio**
- **1976 -1990 : decarcerizzazione maschile e femminile**
- **1990-era attuale: sostituzione delle misure detentive a breve termine con misure alternative ad esse. Aumento della popolazione carceraria maschile e femminile dovuta al fenomeno della immigrazione clandestina**

Legge 354 / 1975: norme sull'ordinamento penitenziario

- **Magistrato di sorveglianza**
- **Organo a cui è demandato l'obbligo di vigilare sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena, prospettando al ministero di giustizia le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla *attuazione del trattamento rieducativo, nonché di vigilare al fine di assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti***

Legge 354 / 1975: norme sull'ordinamento penitenziario

- **Tribunale di sorveglianza**
- **Si occupa di affari in materia di misure alternative alla detenzione, di riduzioni di pena per la liberazione anticipata, di rinvio obbligatorio o facoltativo delle esecuzioni delle pene detentive e di altre attività previste nell'articolo 70 della legge 354 del 75**

Legge 354 / 1975: norme sull'ordinamento penitenziario

- **Tribunale di sorveglianza**
- **È composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da *professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica ovvero tra docenti di materie criminalistiche***

Legge 354 / 1975: norme sull'ordinamento penitenziario

- **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**
- **Attua la politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati**
- **Opera il coordinamento tecnico operativo, direzione e amministrazione del personale penitenziario e dei collaboratori esterni dell'amministrazione**
- **Dirige e gestisce i supporti tecnici per le esigenze generali del stesso dipartimento**

Legge 354 / 1975: norme sull'ordinamento penitenziario

- **Corpo di polizia penitenziaria**
- **Struttura posta al servizio del dipartimento, per la realizzazione dei fini istituzionali di questo nel campo della esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e del trattamento dei detenuti e degli internati**

d.lgs. 446 / 1992

- *“Scuola nazionale per la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell’amministrazione penitenziaria, denominata “Istituto superiore di studi penitenziari”, con sede a Roma, è posto alle dipendenze del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria*
- Composto da:
 1. Consiglio di direzione
 2. Collegio dei docenti
 3. Consiglio di istituto

Legge 354 / 1975: norme sull'ordinamento penitenziario

- **Istituti penitenziari**
- **Istituti che adempiono alla funzione di difendere la società contro il fenomeno della criminalità attraverso *l'esecuzione delle pene relative della libertà inflitte dall'autorità giudiziaria, l'attuazione delle misure di sicurezza detentive, la custodia cautelare degli imputati di gravi reati che, se lasciati liberi, potrebbero nuocere in diverso modo a regolare corso delle indagini oppure addirittura a sfuggire alla giustizia.***

Legge 354 / 1975: norme sull'ordinamento penitenziario

- **Istituti di custodia cautelare**
- **Destinati agli indagati ed imputati, arrestati o fermati, e da coloro che sono raggiunti da un provvedimento di custodia cautelare in carcere**
- **Si distinguono a loro volta in:**
 - 1. Case mandamentali (condannati a pena non superiore a due anni o con residuo di pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia)**
 - 2. Case circondariali (condannati alla pena dell'arresto o della reclusione non superiore a cinque anni)**

Legge 354 / 1975: norme sull'ordinamento penitenziario

- **Istituti per l'esecuzione delle pene**
- **Ospitano i detenuti che devono scontare una pena detentiva inflitta dall'autorità giudiziaria: l'arresto, la reclusione e l'ergastolo**
- **Si distinguono in:**
 - 1. Case di arresto (mai esistite)**
 - 2. Case di reclusione (condannati alla pena della reclusione e dell'ergastolo)**

Legge 354 / 1975: norme sull'ordinamento penitenziario

- **Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza**
- **Assicurano la custodia degli internati, ossia delle persone socialmente pericolose, nei confronti delle quali è stato applicato quello speciale provvedimento di prevenzione restrizione, chiamato misura di sicurezza detentiva**

Legge 354 / 1975: norme sull'ordinamento penitenziario

- **Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza**
- **Si distinguono in:**
 - 1. Colonie agricole**
 - 2. Case di lavoro**
 - 3. Case di cura è custodia, in cui il trattamento degli internati è caratterizzato dall'uso di tecniche psichiatriche e psicologiche**
 - 4. Ospedali psichiatrici giudiziari (già manicomi giudiziari) che ospitano gli internati che debbono eseguire la misura di sicurezza detentiva del "manicomio giudiziario" applicata a titolo definitivo o provvisorio**
 - 5. Gli ospedali psichiatrici giudiziari possono ospitare anche gli imputati**

Legge 354 / 1975: norme sull'ordinamento penitenziario

- **Istituti penitenziari a carattere particolare**
- **Istituti per minorati fisici e psichici: ospitano quei soggetti che per effetto di minorazioni fisiche o psichiche non possono sopportare il regime disciplinare e lavorativo degli istituti ordinari e abbisognano di clima, alimentazione e cure particolari.**
- **Centri di osservazione: sono istituti autonomi o sezioni di altri istituti, in cui si svolgono attività di osservazione nei confronti dei condannati al fine di individuare il tipo di trattamento più idoneo ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto**
- **Istituti penitenziari di particolare sicurezza: si identificano con gli istituti di Pianosa e dell'Asinara**

Legge 354 / 1975: norme sull'ordinamento penitenziario

- **Istituti per minorenni**
- **Dipartimento per la giustizia minorile territorialmente suddiviso in 14 centri per la giustizia minorile; ad essi fanno capo i servizi minorili che sono:**
 - 1. Istituti penali per i minorenni**
 - 2. Uffici di servizio sociale per i minorenni**
 - 3. Centri di prima accoglienza**
 - 4. comunità**

Legge 354 / 1975: misure alternative alla detenzione

- **Affidamento in prova al servizio sociale**
- **Detenzione domiciliare**
- **Regime di semilibertà**
- **Licenze**
- **Liberazione anticipata**

Legge 354 / 1975: misure alternative alla detenzione

- **Affidamento in prova al servizio sociale:**
- **Consiste nella liberazione di un condannato a pena detentiva breve (non superiore ai tre anni) che viene affidato al controllo esterno del centro di servizio sociale**
- **Requisiti**
 - 1. Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni**
 - 2. Osservazione della personalità, condotta collegialmente in istituto**
 - 3. Aver tenuto un comportamento tale da consentire lo stesso giudizio di cui sopra anche senza procedere all'osservazione in istituto**

Legge 354 / 1975: misure alternative alla detenzione

- **Affidamento in prova al servizio sociale:**
- **Misure alternative per soggetti affetti da aids conclamata o grave deficienza immunitaria (articolo 47 quater):**
- **Viene consentito al condannato (e dall'internato) affetto da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria, di essere ammesso alle misure dell'affidamento in prova ai servizi sociali o alla detenzione domiciliare anche oltre i limiti previsti**

Legge 354 / 1975: misure alternative alla detenzione

- **Detenzione domiciliare: consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura assistenza e accoglienza (articolo 47 ter).**
- **Può essere revocata dal tribunale di sorveglianza, se il comportamento del soggetto contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura**

Legge 354 / 1975: misure alternative alla detenzione

- **Detenzione domiciliare**

- **Requisiti:**

1. **Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni nei seguenti casi:**
 - **Donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni 10**
 - **Padre esercente la potestà, di parole di età inferiore ad anni 10 con lui convivente**
 - **Persona in condizioni di salute particolarmente gravi**
 - **Persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente**
 - **Persone minori degli anni 21 per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia**

Legge 354 / 1975:misure alternative alla detenzione

- **Detenzione domiciliare**

- **Requisiti:**

Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, anche superiore a quattro anni nei seguenti casi:

- **Articolo 146 c.p. (rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena)**
 - 1. Se deve aver luogo nei confronti di donna incinta**
 - 2. Se deve aver luogo nei confronti di madre di infante inferiore ad anni uno**
 - 3. Si deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 bis, comma due ovvero da altra malattia particolarmente grave per la quale risultano incompatibili le condizioni dell'interessato con lo stato di detenzione**

Legge 354 / 1975:misure alternative alla detenzione

- **Detenzione domiciliare**

- **Requisiti:**

Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, anche superiore a quattro anni nei seguenti casi:

- **Articolo 147 c.p. (rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)**
 - 1. Se è presentata domanda di grazia**
 - 2. Se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica**
 - 3. Se una pena restrittiva alla libertà personale deve essere seguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni**

Legge 354 / 1975: misure alternative alla detenzione

- **Semilibertà**
- **Concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al direttore dell'istituto di pena**

Legge 354 / 1975: misure alternative alla detenzione

- **Semilibertà**

- **Requisiti:**

1. **Il condannato non deve scontare una pena relativa all'arresto o alla reclusione non superiore a sei mesi**
2. **Nel caso di pena superiore soltanto dopo l'espiazione di almeno metà di essa**
3. **Nel caso di condannati per uno dei delitti indicati nell'articolo quattro bis dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena**
4. **Nel caso di condannato a una pena dell'ergastolo dopo l'espiazione di almeno 20 anni di pena**
5. **All'internato, in ogni tempo**
6. **Ai detenuti, cui sia stata applicata la cosiddetta recidiva reiterata, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena**

Legge 354 / 1975: misure alternative alla detenzione

- **Licenze:**
- **Gli internati e condannati ammessi alla semilibertà, possono beneficiare di esse. È consentito l'allontanamento per brevi periodi dai luoghi d'internamento e detenzione, in funzione di contatti con la società finalizzati al recupero del soggetto**

Legge 354 / 1975: misure alternative alla detenzione

- **Liberazione anticipata:**
- **Consiste in una riduzione di pena di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata concessa quei condannati a pena detentiva che abbiano dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione**

Legge 354 / 1975:misure alternative alla detenzione

- **Affidamento in prova in casi particolari:**
- **Particolare forma di affidamento in prova rivolta ai tossicodipendenti e al collo dipendenti che intendano intraprendere o forse proseguire un programma terapeutico (articolo 94 d.p.r. 309 del 1990)**

Legge 354 / 1975:misure alternative alla detenzione

- **Affidamento in prova in casi particolari:**

- **Requisiti**

1. **Pena detentiva inflitta, anche residua pena congiunta pena pecuniaria, non superiore a sei od a quattro anni se relativa titolo esecutivo e comprendente reato di cui all'articolo quattro bis**
2. **Il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcool dipendente sia in corso o che intende sottoporsi ad un programma di recupero**
3. **Il programma terapeutico deve essere concordato dal condannato con una a.s.l. o con altri enti pubblici e privati, espressamente indicati dalla legge**
4. **Una struttura sanitaria pubblica deve attestare lo stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza e la idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato**

Legge 354 / 1975: misure alternative alla detenzione

- Carcere duro (articolo quattro bis)
- *“divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”*

Legge 354 / 1975: misure alternative alla detenzione

- **Carcere duro (articolo quattro bis)**
- **“taluni delitti”:**
- **Associazione di tipo mafioso**
- ***Riduzione o mantenimento di schiavitù o in servitù***
- ***Tratta di persone***
- ***Acquisto e alienazione di schiavi***
- ***Sequestro di persona a scopo di estorsione***
- ***Prostituzione minorile***
- ***Pornografia minorile***
- ***Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile***
- ***Violenza sessuale***
- ***Atti sessuali con minorenne***

Legge 354 / 1975: misure alternative alla detenzione

- **Carcere duro (articolo quattro bis):**
- **“l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti internati per i delitti previsti nell’articolo in questione solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia per i loro delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza”**